



COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 136 del 20 Novembre 2012

Oggetto: sospetto febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

IL SINDACO
(In qualità di Autorità Sanitaria)

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 20.11.2012 e registrata al prot. gen. n. 25689 del 20.11.2012, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento Ovino presente nell'azienda identificata col codice n.095NU151, ubicata in località Bardella, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Loi Silvano, nato a Arzana il 21.12.1972, con Codice Fiscale LOISVN72T21A454G e residente a Tortoli in Via XX Settembre.

Visto il D.Lg. 09/07/2003, n.225

Visto il DPR 8.02.1954, n. 320;

Visto il DAIS 16/09/2003, n. 48;

Vista la L.R. 08.07.1985, n. 15;

Visto il D.lgs.18/08/2003, n. 267;

Viste le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

g) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il n. di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;

h) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento tenendo conto se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;

i) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;

j) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:

1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;

2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

k) che sia fatta ricorso a mezzi appropriati di disinfezione e disinfestazione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili dell'azienda stessa;

l) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;

c) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. Loi Silvano o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

d) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265;

l) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.065,82 a € 9.296,22.

Dalla Residenza Municipale Tortoli, li 20.11.2012

IL SINDACO

f.to Dott. Domenico Lerede

e/s